

CONVENZIONE

Per la realizzazione della partecipazione alle rilevazioni degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,

tra

l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (di seguito **INVALSI**), (C.F. 92000450582), con sede a Roma, Via Ippolito Nievo n. 35 (CAP 00153), rappresentato dal Presidente dott. Roberto Ricci

e

la **Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina, della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige** (di seguito **Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina**), con sede in Bolzano, via dei Bottai 29, rappresentata dal dottor André Comploi,

Premesso

- che il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che la Provincia Autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica e culturale, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI e le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la Provincia e l'INVALSI.
- con la deliberazione della Giunta provinciale 01.02.2022, n. 63 sono state individuate le prove a carattere nazionale, alle quali le scuole delle località ladine della Provincia di Bolzano partecipano. Ai sensi della citata deliberazione della Giunta provinciale la Direttrice della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina è autorizzata a definire e a firmare la presente convenzione.

Con la presente convenzione si stabiliscono le modalità di partecipazione alle rilevazioni degli apprendimenti e si

stipula quanto segue:

1. Nelle scuole delle località ladine della Provincia Autonoma di Bolzano, in conformità delle disposizioni nazionali, vengono svolte periodicamente le rilevazioni degli apprendimenti per verificare l'acquisizione delle competenze degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse nella lingua italiana e tedesca (lingue di istruzione del sistema scolastico paritetico ladino), nella lingua straniera inglese e in matematica.

2. A partire dall'a.s. 2025-2026 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sono svolte le seguenti prove INVALSI:
 - a. Al Grado 5 (V classe della scuola primaria) sono somministrate annualmente le prove di Italiano, Inglese e Matematica. La prova di matematica è somministrata in lingua italiana o in lingua tedesca a scelta dell'alunna/o.
 - b. Al Grado 8 (III classe della scuola secondaria di primo grado) sono somministrate, con alternanza biennale le prove Italiano e Tedesco, annualmente le prove di Inglese (con istruzioni di introduzione alla prova in tedesco) e di Matematica (in lingua tedesca).
 - c. Al Grado 10 (II classe della scuola secondaria di secondo grado) è somministrata, a ritmo biennale, la prova di Matematica in lingua tedesca.
 - d. Al Grado 13 (V classe della scuola secondaria di secondo grado) sono somministrate, con alternanza biennale, le prove Italiano e Tedesco, annualmente le prove di Inglese (con istruzioni di introduzione alla prova in tedesco) e di Matematica (in lingua tedesca).
3. Data la particolarità del sistema plurilingue delle scuole delle località ladine, al Grado 2 non è somministrata alcuna prova INVALSI.
4. L'INVALSI predispone le prove di Matematica per il Grado 5 e le mette a disposizione, in tempo utile, al Servizio di Valutazione per le scuole ladine che provvede alla traduzione, alla stampa e alla distribuzione dei fascicoli sia in lingua italiana che tedesca alle istituzioni scolastiche ladine.
5. L'INVALSI predispone le prove di Matematica per il Grado 8, 10 e 13 e le mette a disposizione, in tempo utile, al Servizio di Valutazione del sistema di istruzione e formazione tedesco che, in collaborazione con il Servizio di Valutazione del sistema di istruzione e formazione ladino, provvederà alle traduzioni e a tutte le operazioni che comportano l'uso di materiali in lingua tedesca.
6. L'INVALSI predispone le prove di Italiano per i gradi di somministrazione previsti (Grado 5, Grado 8 a ritmo biennale, Grado 13 a ritmo biennale). Le prove di Tedesco, per i gradi di somministrazione previsti (Grado 8 e Grado 13), sono fornite all'INVALSI dalla Direzione Istruzione e Formazione Tedesca, in collaborazione con la Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina.
7. L'INVALSI mette a disposizione le prove in forma digitale alle singole istituzioni scolastiche.
8. L'INVALSI mette a disposizione il portale informatico per la registrazione delle scuole, per l'inserimento dei dati di contesto, per lo svolgimento delle prove e per l'inserimento dei risultati delle prove.
9. Il Servizio di valutazione del sistema di istruzione e formazione nelle località ladine fornisce supporto alle scuole per la somministrazione delle rilevazioni degli apprendimenti al fine di garantirne il regolare svolgimento.
10. L'INVALSI cura la restituzione dei risultati delle singole prove alle istituzioni scolastiche partecipanti e mette a disposizione, sul suo portale informativo, i dati elaborati per ogni istituzione scolastica e, all'interno di questa, per ogni singola scuola.
11. L'INVALSI mette a disposizione del Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione

nelle località ladine le banche dati (matrici popolazione nazionale) contenenti i risultati e i dati di contesto delle rilevazioni dei livelli di apprendimento effettuate dalla popolazione studentesca sul territorio nazionale (inclusi gli apprendimenti in lingua tedesca per la Provincia di Bolzano), rispetto al piano di somministrazione annuale previsto per le scuole delle località ladine (vedi punto 2), qualora pronte e definitive, entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di consentire al Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione nelle località ladine di predisporre il Rapporto provinciale sui risultati delle rilevazioni dei livelli di apprendimento. L'INVALSI fornisce inoltre, tramite invio dedicato, le banche dati relative alle Prove di Lingua Tedesca e le banche dati relative alle prove della scuola secondaria superiore di II grado, per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano nelle località ladine, corredate di identificativo del fascicolo e dell'indirizzo di studio scelto dallo studente. L'aggiunta dell'indirizzo di studio potrà essere rilasciata solo a condizione che sia garantita in ogni database la presenza di almeno 3 scuole per ciascun indirizzo di studio presente. A seguito della stipula della presente convenzione, si intende evasa la richiesta formale di trasmissione dei dati per la durata della convenzione stessa. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione nelle località ladine utilizza i dati ai soli fini istituzionali; ogni altra forma di utilizzo sarà oggetto di richiesta di autorizzazione all'INVALSI.

12. L'INVALSI produce per ogni studente e studentessa nella III classe della scuola secondaria di primo grado e della V classe della scuola secondaria di secondo grado la certificazione delle competenze in formato elettronico, mettendole a disposizione delle scuole nell'area loro riservata.
13. La restituzione dei risultati dei singoli istituti scolastici e le certificazioni delle competenze per gli studenti e le studentesse delle scuole delle località ladine della Provincia di Bolzano seguono le tempistiche stabilite da INVALSI a livello nazionale.
14. L'INVALSI informa tempestivamente il Servizio di valutazione per le scuole delle località ladine della Provincia di Bolzano riguardo: tutte le attività di organizzazione e riorganizzazione della piattaforma autorale; tutti gli aspetti organizzativi relativi ai processi di preparazione, somministrazione e post-elaborazione (iscrizione, aggiornamento dati, codifica e rilascio certificati e restituzione dati agli istituti scolastici) delle rilevazioni degli apprendimenti.
15. Le scuole delle località ladine della Provincia di Bolzano partecipano, come già prassi, a studi internazionali sugli apprendimenti. La partecipazione a tali studi è formalizzata con apposita approvazione o la deliberazione della Giunta Provinciale.
16. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2027 e potrà essere prorogata per espressa volontà delle parti, da manifestarsi 30 giorni prima della scadenza con apposito accordo predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula dell'accordo stesso.
17. In ogni caso nulla è dovuto alle Parti reciprocamente per oneri eventualmente sostenuti in vigore del presente accordo. La sottoscrizione della presente convenzione e la sua attuazione non comportano oneri finanziari né a carico della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina, né a carico dell'INVALSI.



Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL • ALTO ADIGE

18. Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato italiano e delle leggi che regolano le attività di entrambi gli Enti. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione. Per qualsiasi controversia inerente alla presente Convenzione ove la Provincia Autonoma di Bolzano fosse attrice o convenuta, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Roma.
19. Qualsiasi integrazione o modifica della presente Convenzione dovrà essere accordata per iscritto tra le Parti.
20. La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Le spese di eventuale registrazione della presente Convenzione saranno a carico della Parte che per prima richiederà tale atto.

Per la Direzione Istruzione, Formazione
e Cultura Ladina

Il Direttore
André Comploi

Per l'INVALSI

Il Presidente
Roberto Ricci